

## **SISTEMA DI TARIFFAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'ARPA**

### *INDICE*

#### **PARTE I – ATTIVITA' ONEROSE E NON ONEROSE**

- Art. 1 (Oggetto)
- Art.2 (Attività onerose)
- Art.3 (Attività a titolo gratuito)

#### **PARTE II – TARIFFE DELLE PRESTAZIONI**

- Art. 4 (Prestazioni)
- Art. 5 (Prestazioni tabellari)
- Art .6 (Prestazioni a vacanza)
- Art. 7 (Prestazioni a discrezione)
- Art. 8 (Spese di trasferta)
- Art. 9 (Prestazioni ripetitive)
- Art. 10 (Prestazioni a favore di particolari soggetti)
- Art. 11 (Adeguamento tariffe)

#### **PARTE III – MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL TARIFFARIO**

- Art. 12 (Sopralluogo)
- Art. 13 (Prelievo)
- Art. 14 (Prestazione complessiva)

#### **Allegato A) Tariffario delle prestazioni**

## SISTEMA DI TARIFFAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'ARPA

### PARTE I

#### ATTIVITA' ONEROSE E NON ONEROSE

##### Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente provvedimento individua, in attuazione delle disposizioni della legge regionale 14 agosto 1999, n.16 e successive modificazioni "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA", le prestazioni che l'ARPA rende a soggetti pubblici e privati dietro corrispettivo: attività onerose, e determina il loro sistema di tariffazione.
2. Il sistema di tariffazione delle attività onerose si ispira ai principi di trasparenza e semplificazione dell'attività amministrativa, nonché di aumento dell'efficienza dell'ARPA.
3. L'ARPA istituisce un gruppo di lavoro permanente per verificare la rispondenza del sistema di tariffazione ai principi di cui al comma 2. Il gruppo di lavoro segnala ai competenti organi dell'ARPA eventuali esigenze di modifiche ed integrazioni del tariffario in vigore.

##### Art. 2 (Attività onerose)

1. Per attività onerose si intendono tutte le prestazioni che l'ARPA rende a soggetti pubblici e privati dietro pagamento di corrispettivo, commisurato ai costi sostenuti dall'Agenzia.
2. Rientrano nelle attività onerose:
  - a. le prestazioni richieste da enti pubblici anche a seguito di istanza di privati non rientranti tra le attività istituzionali ed obbligatorie;
  - b. atti di competenza degli enti pubblici richiesti o delegati all'ARPA;
  - c. tutte le prestazioni rese a seguito di esposti o denunce per molestia, senza riscontro oggettivo;
3. Possono essere rese prestazioni onerose a favore dei privati, nei casi previsti dalla normativa vigente e che non contrastino con le esigenze di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali.
4. Il corrispettivo per le attività onerose viene determinato sulla base di quanto previsto nella parte II del presente atto.
5. Sono, in ogni caso, considerate attività onerose le prestazioni rese alle ASL relativamente a :
  - a. acque potabili condottate;
  - b. acque di balneazione;
  - c. piscine pubbliche;
  - d. acque minerali e termali;
  - e. mangimi;
  - f. alimenti, bevande e prodotti dietetici;
  - g. fitosanitari;
  - h. cosmetici;
  - i. stupefacenti(esclusi esami sull'uomo);

- j. ambienti di lavoro;
- k. igiene urbanistica.

6. Le attività di cui al comma 5 vengono rese sulla base di specifiche convenzioni con le singole ASL.

### **Art. 3 (Attività a titolo gratuito)**

1. Sono rese, a titolo gratuito, le prestazioni di competenza dell'ARPA le prestazioni a favore della Regione, degli enti locali e delle ASL, nei limiti stabiliti dalla legge.
2. Ove la legge non stabilisca il livello delle prestazioni che l'ARPA rende a titolo gratuito, il livello e le modalità per lo svolgimento delle prestazioni sono definiti con apposita convenzione o, in mancanza di accordo, con provvedimento dell'ARPA che individua gli standard quali-quantitativi idonei rispetto alle tipologie delle prestazioni.
3. Le attività di informazione ambientale sono gratuite e subordinate al rimborso dei costi generali sostenuti dall'ARPA per la predisposizione ed elaborazione dei dati.

## PARTE II

### TARIFFE DELLE PRESTAZIONI

#### Art. 4 (Prestazioni)

1. Le prestazioni erogate dall'ARPA a titolo oneroso sono classificate nel modo seguente:
  - a. prestazioni tabellari;
  - b. prestazioni a vacanza;
  - c. prestazioni a discrezione.

#### Art. 5 (Prestazioni tabellari)

1. Le prestazioni tabellari sono quelle che vengono erogate secondo procedure definite, la cui tariffa viene determinata sulla base del tariffario allegato.
2. Il tariffario è articolato in 17 sezioni:
  - 01.000: Voci comuni
  - 02.000: Prestazioni per tecnica analitica Chimica
  - 03.000: Prestazioni chimiche specifiche
  - 04.000: Prestazioni specifiche biologiche
  - 05.000: Microscopia elettronica
  - 06.000: Radiazioni ionizzanti
  - 07.000: Radiazioni non ionizzanti
  - 08.000: Microclima
  - 09.000: Acustica e vibrazioni
  - 10.000: Fisica dell'atmosfera
  - 11.000: Geologia ambientale
  - 12.000: Elaborazioni cartografiche e georeferenziazione
  - 13.000: Recuperi ambientali e di aree degradate da fattori antropici
  - 14.000: Ricerca e derivazione acque sotterranee / regimazione acque
  - 15.000: Edilizia
  - 16.000: NOE (parere integrato per il rilascio dell'autorizzazione comunale)
  - 17.000 Valutazione documentazione per rilascio di singole autorizzazioni
3. Per prestazioni su base forfetaria, in caso di determinazioni ridotte si applicano le tariffe dei singoli parametri.

#### Art. 6 (Prestazioni a vacanza)

1. Le prestazioni a vacanza sono quelle in cui si seguono procedure che possono variare in funzione delle necessità contingenti e che quindi non sono codificabili a priori, oppure quelle in cui il tempo impiegato dagli operatori è l'elemento dominante.
2. La tariffa delle prestazioni di cui al comma 1 viene determinata caso per caso, sulla base del costo orario del personale impegnato e deve essere presentata

- preventivamente al richiedente, unitamente alla documentazione degli altri costi da sostenere (uso della strumentazione, materiale di consumo, cancelleria, etc.).
3. Ai fini di quanto previsto al presente comma 2, il costo orario del personale è indicato nel tariffario allegato alla sezione voci comuni .
  4. Al costo del personale si applicano, inoltre, le seguenti maggiorazioni:
    - a. maggiorazione per prestazioni in orario notturno (20.00-8.00) 50%;
    - b. maggiorazione per prestazioni festive: 50%;
    - c. maggiorazione per chiamata d'urgenza: 100%.

#### **Art. 7 (Prestazioni a discrezione)**

1. Le prestazioni a discrezione sono quelle particolarmente complesse od onerose, in termini di impegno sia di personale che di risorse.
2. Per le prestazioni di cui al comma 1, la tariffa è stabilita secondo accordo fra le parti tenuto conto dell'onerosità dell'incarico, dei mezzi richiesti, etc. La tariffa non può in nessun caso essere inferiore a quella che si avrebbe applicando i criteri delle prestazioni a vacazione.
3. Per le prestazioni che richiedono la presenza del personale sul territorio, si devono addebitare anche i costi di ore sopralluoghi e ore di trasferimenti da e per il luogo dove viene erogata la prestazione, calcolati come indicato nel tariffario allegato, alla sezione "voci comuni".

#### **Art. 8 (Spese di trasferta)**

1. Per la determinazione finale della tariffa, limitatamente alle prestazioni di cui agli articoli 6 e 7 erogate dall'ARPA, vanno inoltre considerate anche il rimborso chilometrico per spese di trasferta.

#### **Art. 9 (Prestazioni ripetitive)**

1. Alla tariffa per prestazioni analitiche di laboratorio ripetitive il cui corrispettivo superi i 3.000,00 euro si applica una riduzione del 15%, in relazione alla numerosità dei campioni o delle valutazioni richieste.

#### **Art. 10 (Prestazioni a favore di particolari soggetti)**

1. Alle prestazioni fornite a favore di soggetti pubblici si applica una riduzione del 30% della tariffa limitatamente alle prestazioni non erogate in via esclusiva da ARPA.
2. Alle prestazioni fornite a favore di associazioni non profit si applica una riduzione del 25 %, in relazione alla numerosità dei campioni o delle valutazioni richieste.
3. Nel caso di applicazione della riduzione di cui al comma 1 del presente articolo, non si applica la riduzione prevista all'articolo 9.

#### **Art. 11 (Adeguamento tariffe)**

1. Le tariffe sono adeguate a decorrere dal secondo anno successivo all'approvazione e in seguito ogni due anni sulla base degli indici nazionali d'aumento del costo della vita, relativi ai settori di interesse di riferimento ARPA

## **PARTE III**

### **MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL TARIFFARIO**

#### **Art. 12 (Sopralluogo)**

1. Ai fini dell'applicazione del tariffario alla voce "Sopralluogo" si fa riferimento ai tempi impiegati per gli spostamenti con inizio al momento dell'uscita dalla sede di lavoro e termine al rientro in sede.
2. La frazione di ora è arrotondata all'ora precedente o successiva se la frazione è superiore a trenta minuti.

#### **Art. 13 (Prelievo)**

1. Le voci "prelievo" non sono comprensive della trasferta e del sopralluogo che devono essere eventualmente sommati.

#### **Art. 14 (Prestazione complessiva)**

1. Per prestazione complessiva s'intende la determinazione analitica e la preparazione del campione.